

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA**

PALERMO

RICORSO

dell'**ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI**, in persona del Presidente e legale rappresentante D'Anna Vincenzo, con sede in Roma, Via Icilio n. 7, cod. fisc. 80069130583, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà, 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. MMRGNN62A23B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto

CONTRO

l'**ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE**, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino, 24, C.F. 8001.2000826

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto dell'Assessorato della Salute 19 febbraio 2018 pubblicato sulla g.u.r.s. n. 11 del 9 marzo 2018, nella parte in cui, approvando l'Allegato tecnico al suddetto decreto, al Capitolo 7, ultimo comma, nello stabilire i Criteri per l'individuazione dei formatori dei corsi OSA prevede che "È necessario che tra il personale docente sia compreso sempre un medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva e un medico veterinario specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ai quali demandare l'incarico di trattare tutti gli argomenti di relativa competenza";
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

A) L'Ordine Nazionale dei Biologi è l'organo istituzionale per la tenuta dell'Albo professionale dei Biologi, il cui titolo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione (art. 1 L. 24-5-1967 n. 396 Ordinamento della professione di biologo).

L'Ordine cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione, cura la tenuta dell'albo, vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione e promuove, inoltre, iniziative per l'incentivazione e la difesa della professione e degli interessi dei propri iscritti.

B) La Legge 396/67 delinea il profilo della figura professionale del biologo e ne precisa le competenze all'art. 3.

L'oggetto della professione e le competenze dei biologi sono ulteriormente delineate ed esplicitate dal D.M. n. 362/93 (che nel determinare gli onorari, le indennità e i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali degli iscritti all'albo professionale dei biologi, ne ulteriormente chiarisce il contenuto) e dal D.P.R. n. 328/01, all'art. 31 e all'art. 32 (il D.P.R. n. 328/01, infatti, modificando la disciplina dell'ordinamento professione del biologo ridetermina l'oggetto dell'attività professionale e i requisiti per l'iscrizione all'albo).

C) I biologi iscritti all'albo sono titolari dei laboratori di analisi con certificazione "Accredia", che è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova

(Accredia è un'associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico).

D) Tra le attività svolte dai laboratori – coerentemente con le funzioni e le competenze puntualmente certificate – vi è stata e vi è l'organizzazione dei corsi previsti dalla disciplina vigente (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, cap. XII) e diretti agli addetti alla manipolazione degli alimenti (cd. alimentaristi: cuochi, pasticceri, addetti ai bar, gelatai, addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni e del pesce, salumieri, ecc...).

Ed infatti, le persone addette alla lavorazione degli alimenti, sia a livello industriale sia a livello artigianale, non hanno più l'obbligo di possedere il vecchio "Libretto di idoneità sanitaria", che da anni è stato sostituito da un attestato ottenuto a seguito di un breve percorso formativo (si tratta di "Un corso di almeno dodici ore, destinato a tutti gli alimentaristi non ancora formati": cfr. Capitolo 5 - Criteri per la formazione residenziale dell'allegato al decreto impugnato), finalizzato a rafforzare nell'operatore l'abitudine ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario.

Si tratta, cioè, di quella formazione di base che gli operatori del settore alimentare (OSA) devono avere per la corretta applicazione della disciplina in materia di igiene degli alimenti, alla stregua di un addestramento e/o formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, nonché per l'applicazione del sistema HACCP.

E) Presso il Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato Regionale è istituito il Registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi.

I soggetti che intendono erogare l'attività formativa (tra cui i biologici

titolari di laboratori di analisi) richiedono all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - l'iscrizione nel Registro regionale per la formazione degli alimentaristi.

F) La disciplina che regola l'organizzazione dei corsi è contenuta in vari decreti, via via succedutisi negli anni.

In particolare, con D.A 19 febbraio 2007 (pubblicato sulla gurs n. 11 del 9 marzo 2007) sono state stabilite le "Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi".

L'allegato al suddetto decreto al punto 4.4 stabilisce il "*Programma dei corsi*" prevedendo quanto alla "1) Categoria A: per tale personale deve essere previsto un corso teorico-pratico della durata minima di 16 ore" (si tratta del corso più esteso) e che "Il programma dovrà trattare i seguenti argomenti:

- accenni sulle principali norme in materia di alimenti;
- tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
- analisi del rischio: il rischio alimentare, le proprietà dei microrganismi, meccanismi di contaminazione biologica degli alimenti, microrganismi patogeni;
- comportamenti del personale: igiene della persona, procedure specifiche;
- igiene del processo: diagrammi di flusso (ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, conservazione a freddo e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.);
- igiene ambientale: monitoraggio e lotta agli infestanti, smaltimento rifiuti, sanificazione, ecc.;
- procedure di autocontrollo: nomina del responsabile, analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo, analisi specifica delle problematiche proprie delle varie aziende alimentari, analisi delle strutture

edilizie ed attrezzature;

- procedure di gestione del sistema: mediante la procedura di verifica delle non conformità, delle emergenze, nonché la procedura di revisione del sistema stesso”.

G) Si tratta di argomenti (tutti) rientranti in materie di specifica competenza dei biologi, che possono pacificamente tenere i suddetti corsi senza l'ausilio o la compresenza di altre figure professionali (medici, veterinari, ecc...).

Ed infatti, come si evince dalla documentazione che si deposita, nelle altre Regioni, la formazione prevista dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 può essere offerta **integralmente dai biologi** atteso che possono essere docenti dei corsi per tutta la (breve) durata degli stessi i laureati in scienze biologiche (oltre che in altre i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, scienze agrarie, scienze ambientali, farmacia, chimica, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche erboristiche).

In nessuna regione vi sono previsioni che riservano le suddette attività di formazione (in tutto o in parte) a talune delle suddette categorie professionali, ma tutte vengono equiparate e ritenute idonee e in possesso dei requisiti previsti per la formazione degli OSA.

Anzi, è la presenza di operatori laureati in discipline diverse (esempio giuridiche) che viene prevista nell'ambito del corso in misura residuale e circoscritta a specifici temi.

H) Con il decreto oggi impugnato, invece, al Capitolo 7 (in materia di Criteri per l'individuazione dei formatori) dell'allegato tecnico inerente “Criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla

produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti” si chiarisce che i formatori devono essere in possesso di almeno uno tra i titoli di studio idonei a tal fine (e tra questi la laurea in biologia, specialistica 6/S e magistrale LM-6) ma riserva una parte del corso ai medici e ai veterinari, con l’espressa previsione che “È necessario che tra il personale docente sia compreso sempre un medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva e un medico veterinario specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ai quali demandare l’incarico di trattare tutti gli argomenti di relativa competenza (nдр: quali?)”.

In tale parte, il provvedimento impugnato è insanabilmente illegittimo e va annullato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 396/67, DELL’ART. 1, D.P.R. 13 MARZO 1992 N. 262, DELL’ART. 2, COMMA 1, N. 6, L. N. 833/1978, DEGLI ARTT. 12, 13, 14, 15, 33 E 38 DEL D.M. N. 362 DEL 22 LUGLIO 1993, DEGLI ARTT. 30, 31, 32 E 34 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 2001, N. 328, DEÒ D.M. 22-10-2004 N. 270, DEL D.M. 16-3-2007 E DEL D.M. 16-9-2016 N. 716. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 36, 41 E 97 COST.

Nella parte in cui il decreto impugnato (rectius: il Capitolo 7 dell’allegato tecnico) riserva una quota della - già complessivamente modesta - attività formativa del corso OSA ai medici e ai veterinari, lo stesso arreca un gravissimo *vulnus* alla professionalità, alla competenza, alla dignità e al decoro della professione del **biologo** che è, **al pari dei medici e veterinari, in possesso di tutte le competenze professionali per la trattazione di tutti gli argomenti previsti.**

Se si considera, infatti, che il corso dura 12 ore e che una quota di lezioni (non meglio precisata) di tale monte ore dovrebbe essere tenuta “sempre” e

necessariamente da “un medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva” e da “un medico veterinario specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” si comprende bene come tale assurda e illogica previsione comporti una intollerabile (ed ulteriore) erosione dello spazio operativo, della professionalità e della stessa libertà di impresa dei biologi, ai quali viene negata la possibilità di tenere in proprio l'intero corso.

I biologi, infatti, vengono irragionevolmente posti sotto la “tutela” (o forse la “curatela”) dei medici e dei veterinari, che non si comprende quali competenze specialistiche diverse ed ulteriore avrebbero (rispetto ai biologi) alla trattazione dei temi specifici legati all'igiene.

Non si comprende, sinceramente, per quale ragione i biologi – che pure sono individuati tra i potenziali “formatori” dei corsi e in possesso, quindi, del titolo di studio e delle competenze professionali e specialistiche necessarie per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti – non potrebbero tenere l'intero corso ma dovrebbero essere necessariamente affiancati da medici e veterinari.

Dal superiore elenco degli argomenti da trattare (a tal fine si deposita il piano degli argomenti da trattare ai corsi per alimentaristi già autorizzato dall'assessorato regionale alla sanità ai vari biologi unitamente al manualetto che viene consegnato ai partecipanti dei vari corsi) si comprende agevolmente che il formatore (biologo o medico) non può tenere un trattazione universitaria o accademica di igiene ma più semplicemente può svolgere un breve e sintetico intervento sulle nozioni di base (si ripete il corso è rivolto agli operatori alimentari, macellai, salumieri, cuochi, camerieri, ecc..., il cui livello di scolarizzazione è

sovente molto basso).

Le nozioni che dovrà trattare il medico può argomentarle anche il biologo in quanto nel percorso di studi universitari il biologo ha studiato, al pari del medico, **igiene, microbiologia, igiene degli alimenti**, ecc... Inoltre molti biologi sono specializzati in microbiologia, patologia, scienze dell'alimentazione, ecc...

a) **In ordine alla irragionevole previsione di una quota di formazione "riservata"**.

Il decreto impugnato introduce, del tutto irragionevolmente, una sorta di competenza "*riservata*" dei medici e veterinari ai fini della formazione degli operatori del settore alimentare.

Di contro, la trattazione dei temi oggetto del programma dei corsi OSA stabilito al punto 4.4 dell'allegato al D.A 19 febbraio 2007 e comunque la formazione del personale OSA prevista dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, cap. XII, rientra pacificamente nella competenza dei biologi.

È agevole dimostrarlo sulla scorta di un'analisi, a più livelli, a) delle competenze professionali dei biologi previste dall'ordinamento professionale, b) della formazione universitaria impartita nei corsi di laurea in scienze biologiche, e c) dalla stessa possibilità di accedere a Scuole di specializzazione di area sanitaria ex D.M. 16-9-2016 n. 716 (ad accesso riservato ai «non medici»).

a.1) **In ordine alle competenze professionali dei biologi.**

La trattazione di tutti gli argomenti previsti nel corso OSA rientra pacificamente nelle competenze professionali dei biologi.

L'art. 3 L. n. 396/67 prevede che "Formano oggetto della professione di biologo: **a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; b)**

valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta; e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi; f) **identificazioni e controlli di merci di origine biologica**; g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche); h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali; i) **funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate**" ben inteso che **"L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti"**.

Proprio in subiecta materia, il Consiglio di Stato ha chiarito che "Ai sensi degli art. 3, l. 24 maggio 1967 n. 396, e 1, d.P.R. 13 marzo 1992 n. 262, devono ritenersi compresi nei compiti affidati ai biologi anche la valutazione sulla idoneità e capacità degli impianti destinati al confezionamento dei cibi e alla produzione di alimenti" (Consiglio di Stato sez. V 16 novembre 2005 n. 6394).

Essendo evidente la competenza dei biologi in materia di igiene degli alimenti e bevande e in materia di HACCP è altrettanto pacifica la competenza degli stessi ad offrire quel minimo di formazione di base richiesta agli alimentaristi (cd. OSA).

L'attività di formazione su materia di loro specifica competenza

rientra certamente nell'ambito dell'attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo.

Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato “che per quel che concerne la capacità di un professionista biologo di attestare la idoneità di un Centro di cottura di una impresa di ristorazione siano concludenti e pienamente da condividere le considerazioni espresse dal primo giudice che rimangono indenni dalle censure svolte nell'appello. In particolare è decisiva la considerazione che l'articolo 3 della legge n. 396 del 1967 non contiene una elencazione tassativa dei compiti affidati ai biologi come anche la Corte Costituzionale ha precisato nella decisione n. 345 del 21 luglio 1995 e che, pertanto, l'attribuzione in forza dell'articolo 1 del DPR n. 262 del 1992 recante il contratto collettivo nazionale **dei Biologi dei compiti relativi all'igiene degli alimenti e bevande, con una formulazione generica ed ampia,** consente di ritenere comprese in detti compiti anche le valutazioni sulla idoneità e capacità degli impianti destinati al confezionamento dei cibi. La previsione della Tabella A del Regolamento sulla disciplina degli onorari e delle indennità delle prestazioni dei Biologi (approvato con DM n. 362 del 1993) che espressamente contempla **anche la verifica degli impianti di produzione di alimenti conferma questa interpretazione.** Non ha pregio ritenere che le competenze dei biologi non potrebbero estendersi alla capacità produttiva degli impianti che costituisce un elemento necessario e presupposto per la valutazione degli aspetti sanitari ed igienici degli impianti stessi”.

Il TAR Puglia-Lecce sez. II n. 8522/2004 aveva sottolineato - con affermazioni condivise dal Consiglio di Stato - che “tra gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale vi è anche quello dell'igiene degli alimenti (cfr. art. 2, comma 1, n. 6, L. n. 833/1978) e poiché nel Ruolo sanitario del personale del Servizio Sanitario risultano compresi anche i

Biologi, i quali nell'ambito del Servizio Sanitario svolgono (oltre le attività finalizzate alla promozione e salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione degli infortuni) tutte le attività relative all'igiene degli alimenti e delle bevande (cfr. art. 1 DPR n. 262/1992: accordo collettivo nazionale Biologi ambulatoriali), per cui, tenuto conto della generica ed ampia dizione della materia "Igiene degli alimenti e delle bevande", deve ritenersi che in quest'ultima attività lavorativa rientrano tutte le attività connesse e/o collegate a tale materia" (TAR Puglia - Lecce sezione II n. 8522/2004).

Ed infatti "Al biologo, oltre alle attività espressamente indicate nell'art. 3 comma 1 l. n. 396 del 1967, compresa quella specifica relativa all'analisi dell'acqua minerale, sono consentite le altre attività necessarie per la salvaguardia e la tutela della "salubrità degli alimenti e bevande e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo", quindi anche l'attività di direzione di uno stabilimento delle acque minerali; ciò perché si tratta di un luogo privato, all'interno del quale si svolge un'attività che presenta profili di interesse della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro e degli alimenti e delle bevande, come sopra riferite" (T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 13 aprile 2005 n. 2690; Consiglio di Stato sez. IV 04 aprile 2002 n. 1868; T.A.R. Palermo (Sicilia) 10 ottobre 1995 n. 772; T.A.R. Latina (Lazio) 06 maggio 1989 n. 311; T.A.R. (Lazio) sez. I 03 settembre 1988 n. 1239 che ha chiarito che sono identiche le identiche le funzioni del medico e del biologo in determinati campi; T.A.R. (Lazio) sez. III 28 giugno 1987 n. 1200).

Ed è evidente che l'attività di direzione di uno stabilimento preposto

alla lavorazione di cibi e bevande imponga (costantemente) la formazione del personale sottoposto, sicché sarebbe assurdo che i biologi siano competenti a formare il personale dipendente, a svolgere compiti di vigilanza in materia, ecc... e non siano in grado di tenere un corso di n. 12 ore a macellai e aspiranti baristi!

Sarebbe assurdo ritenere che un biologo non abbia le competenze necessaria per offrire elementari informazioni di base su materie chiaramente interdisciplinari rientranti nelle competenze anche dei biologi. Come chiarito da Cons. St., Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5417 **“Con la stessa decisione n. 1868/2002 è stato pure osservato come la Corte di Cassazione – con sentenza n. 7023/1999 - abbia, a sua volta evidenziato che il libero professionista può anche compiere attività comuni all’area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività abbiano formato oggetto dell’esame di abilitazione professionale e che non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali”**.

In tale occasione il Consiglio ha richiamato le previsioni di cui al d.m. n. 362 del 22 luglio 1993 (Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi) che chiaramente abilita i biologi alla redazione di relazioni tecniche (art. 12) e “perizie” (artt. 15 e 33), a svolgere “studi” (art. 13) e “consulenze” (art. 14), a rendere “pareri, sia verbali che scritti” (artt. 14 e 38), e a svolgere **“convegni informativi” (art. 38)**.

Appare evidente come l’attività di formazione rientri a pieno titolo tra tali attività.

“Ebbene, come ritenuto da questo Consiglio con la ripetuta decisione Sezione IV, n. 1868/2002, il sistema delle competenze dei biologi, quale risulta dall’insieme delle norme sin qui elencate, **supera, secondo i**

consueti criteri – gerarchico e cronologico – risolutivi del conflitto tra norme, la disposizione antecedente, di rango regolamentare, di cui all’art. 16 del r.d. n. 842 del 1° marzo 1928. La complementarità e, talora, la corrispondenza tra i compiti professionali di cui si tratta è stata, del resto, ulteriormente rimarcata dalla disciplina sopravvenuta rispetto a quella che ha trovato, nella specie, applicazione; in particolare, in base all’art. 31 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (recante: “modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”), tra le attività professionali proprie dei biologi sono poste, tra le altre: a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca; c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti; d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; e) procedure di controllo di qualità” (Cons. St., Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5417).

La Corte Costituzionale (sentenza 21-07-1995, n. 345) ha chiarito che “l’art. 3 della legge n. 396 del 1967, identifica l’oggetto della professione di biologo mediante una analitica individuazione delle attività che i biologi possono essere chiamati ad effettuare. Più in particolare, costituiscono oggetto della professione di biologo, tra l’altro, le analisi biologiche, sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche (art. 3, primo comma). Il secondo comma dello stesso art. 3 contiene una norma di chiusura, alla stregua della quale l’elencazione di cui al primo comma succitato “non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale

consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti". Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 censurato non riveste carattere tassativo, ovvero non esaurisce **il novero delle attività consentite ai biologi, né tantomeno comporta una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi, potendosi configurare limitati settori di attività mista e logicamente interdisciplinare**".

Sicché "nessuna "incertezza" è ascrivibile alla attività professionale dei biologi, sulla base della norma censurata e, pertanto, nessun contrasto è ravvisabile con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Vi è da aggiungere che il ruolo professionale del biologo non è solo quello che emerge dalla legge n. 396 del 1967, ma anche quello che si delinea all'interno delle strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità sanitarie locali (è la stessa legge n. 396 del 1967 all'art. 8, secondo e terzo comma, a fare riferimento ai biologi dipendenti della pubblica amministrazione). In proposito - e avuto riguardo alla ratio che sembra contrassegnare l'ordinanza di rinvio - non è senza rilievo sottolineare che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), sulla scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre, **ha indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo**".

La Corte Cost. ha sottolineato che **"Concorrenza parziale e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e**

non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. IL CHE PORTA AD ESCLUDERE UNA INTERPRETAZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA PROFESSIONALE IN CHIAVE DI GENERALE ESCLUSIVITÀ MONOPOLISTICA (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane)” (Corte cost., sent. 21-07-1995, n. 345).

Di contro, il decreto impugnato - in un ambito chiaramente interdisciplinare - introduce surrettiziamente una “generale esclusività monopolistica” in favore di medici e dei veterinari, in danno dei biologi, a fronte di temi chiaramente interdisciplinari rientranti nelle competenze degli uni e degli altri.

E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “L’art. 3 l. n. 396 del 1967 sull’ordinamento della professione di biologo, nel definire l’oggetto della professione, precisa al comma 2 che l’elencazione delle attività consentite non è esaustiva, poiché non limita l’esercizio di ogni altra attività consentita ai biologi iscritti all’albo né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti a norma di legge e di regolamenti” conferendo l’ordinamento giuridico ai biologi anche ampie attribuzioni in materia di biologia e chimica (T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 20.9.2007 n. 9172; T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 10 aprile

2001, n. 3097; Tar Lazio, Sezione III, n. 2140/97 del 12.9.97).

a.2) In ordine alla formazione universitaria impartita nei corsi di laurea in scienze biologiche

a.2.1) Della sufficienza ai fini che ci occupano della formazione universitaria (e del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo) è prova l'art. 32 del D.P.R. 5-6-2001 n. 328 che prevede che "L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato" e che "Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: *a)* classe 6/S - Biologia; *b)* classe 7/S - Biotecnologie agrarie; *c)* classe 8/S - Biotecnologie industriali; *d)* classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; *e)* classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; *f)* classe 69/S - Scienze della nutrizione umana" ben inteso che "L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito **biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;**

b) una seconda prova scritta nelle materie relative a **igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;**

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte **ed in legislazione e deontologia professionale;**

d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, **utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti".**

Ai sensi del successivo art. 33 del D.P.R. 5-6-2001 n. 328, la stessa iscrizione nella sezione B (per il conseguimento del titolo professionale di biologo *iunior*) è subordinata al superamento di apposito esame di Stato ben inteso che "Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: *a)* classe 12 - Scienze biologiche; *b)* classe 1 - Biotecnologie; *c)*

classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura” e che “L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a)* una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico; *b)* una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico; *c)* una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; *d)* una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza”.

Sarebbe del tutto illogico, per non dire paradossale, che un biologo non possa svolgere tutta l'attività di formazione prevista per il modestissimo corso OSA.

a.2.2) In esecuzione del D.M. 22-10-2004 n. 270, il D.M. 16-3-2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie) ha stabilito per la Classe delle lauree in scienze biologiche (L-13) gli “obiettivi formativi qualificanti” e le “attività formative indispensabili”.

Si consideri, soltanto, che tra queste vi rientrano Discipline biologiche (BIO/01 – Botanica generale; BIO/02 - Botanica sistematica; BIO/04 - Fisiologia vegetale; BIO/05 – Zoologia; BIO/06 – Anatomia comparata e citologia; BIO/07 – Ecologia; BIO/09 – Fisiologia; BIO/10 – Biochimica; BIO/11 - Biologia molecolare; BIO/18 – Genetica; BIO/19 – Microbiologia generale) Discipline matematiche, fisiche, Discipline chimiche (CHIM/01 - Chimica analitica; CHIM/02 – Chimica fisica; CHIM/03 – Chimica generale e inorganica; CHIM/06 – Chimica organica), nonché tra le discipline caratterizzanti Discipline botaniche zoologiche ed ecologiche (BIO/01 - Botanica generale; BIO/02 - Botanica sistematica; BIO/03 – Botanica ambientale e applicata; BIO/05 – Zoologia; BIO/06 – Anatomia comparata citologia; BIO/07 – Ecologia), Discipline biomolecolari (BIO/04 - Fisiologia vegetale; BIO/10 – Biochimica, BIO/11

- Biologia molecolare; BIO/18 – Genetica; BIO/19 – Microbiologia generale) e Discipline fisiologiche e biomediche (BIO/09 – Fisiologia; BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica; BIO/14 – Farmacologia; BIO/16 - Anatomia umana; MED/04 - Patologia generale; **MED/42 – Igiene generale e applicata**).

Stabilisce il D.M. 16-3-2007 che i laureati nei corsi di laurea della classe in **Scienze Biologiche** “devono: - possedere un'adeguata conoscenza di base dei diversi settori delle scienze biologiche; - acquisire conoscenze metodologiche e tecnologiche multidisciplinari per l'indagine biologica; - possedere solide competenze e abilità operative e applicative in ambito biologico, con particolare riferimento a procedure tecniche di analisi biologiche e strumentali ad ampio spettro, sia finalizzate ad attività di ricerca che di monitoraggio e di controllo” ben inteso che “I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono attività professionali e tecniche in diversi ambiti di applicazione, quali attività produttive e tecnologiche di laboratori (**biosanitario**, industriale, veterinario, **alimentare e biotecnologico**, enti pubblici e privati di **ricerca e di servizi**) e **servizi a livello di analisi, controllo e gestione; in tutti quei campi pubblici e privati dove si debbano classificare, gestire ed utilizzare organismi viventi e loro costituenti, e gestire il rapporto fra sviluppo e qualità dell'ambiente; negli studi professionali multidisciplinari impegnati nei campi della valutazione di impatto ambientale, della elaborazione di progetti per la conservazione e per il ripristino dell'ambiente e della biodiversità e per la sicurezza biologica**”.

Il D.M. 16-3-2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) per quanto riguarda la “LM-6 Classe delle lauree magistrali in BIOLOGIA” stabilisce che “I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

- avere una preparazione culturale solida ed integrata nella biologia di base e nei diversi settori della biologia applicata e un'elevata preparazione scientifica e operativa nelle discipline che caratterizzano la classe; - avere un'approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati” e che “I laureati della classe possono svolgere attività professionali e manageriali riconosciute dalle normative vigenti come competenze della figura professionale **del biologo in tutti gli specifici campi di applicazione che, pur rientrando fra quelli già previsti per il laureato triennale della Classe 12, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale e di alto profilo professionale.**

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono quelli di seguito esposti, che comunque non esauriscono il quadro del potenziale mercato del lavoro, e si riferiscono a: - attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie; - attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline biologiche, negli istituti di ricerca, pubblici e privati, nei settori dell'industria, della sanità e della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla conoscenza integrata e alla tutela degli organismi animali e vegetali, dei microrganismi, della biodiversità, dell'ambiente; allo studio e alla comprensione dei fenomeni biologici a livello molecolare e cellulare; alle metodologie bioinformatiche; **alla diffusione e divulgazione scientifica delle relative conoscenze;** all'uso regolato e all'incremento delle risorse biotiche; ai laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, di controllo biologico e di qualità dei prodotti di origine biologica; alla progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente ad aspetti biologici; alle applicazioni biologiche e biochimiche in campo industriale, sanitario,

nutrizionistico, ambientale e dei beni culturali” e che “Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe: - comprendono attività formative finalizzate ad acquisire conoscenze approfondite della biologia di base e delle sue applicazioni, con particolare riguardo alle conoscenze applicative, relativamente a biomolecole, cellule, tessuti e organismi in condizioni normali e alterate, alle loro interazioni reciproche, agli effetti ambientali e biotici sugli esseri viventi; all'acquisizione di tecniche utili per la comprensione dei fenomeni a livello biomolecolare e cellulare; al conseguimento di competenze specialistiche in uno specifico settore della biologia di base o applicata; - prevedono attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all'elaborazione dei dati; - prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, e/o soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali; - prevedono l'espletamento di una prova finale con la produzione di un elaborato in cui vengano riportati i risultati di una ricerca scientifica o tecnologica originale per cui si richiede un'attività di lavoro”.

Ai fini di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, un Ateneo può attivare più Corsi di Laurea in questa Classe purché i loro ordinamenti didattici differiscano per almeno 40 crediti formativi e tra le “attività formative indispensabili” vi sono quelle rientranti nelle Discipline del settore biodiversità e ambiente (BIO/01 - Botanica generale; BIO/02 - Botanica sistematica; BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; BIO/05 - Zoologia; BIO/06 - Anatomia comparata e citologia; BIO/07 - Ecologia e BIO/08 - Antropologia), nelle Discipline del settore biomolecolare (BIO/04 - Fisiologia vegetale, BIO/10 - Biochimica; BIO/11 - Biologia

molecolare; BIO/18 – Genetica; BIO/19 - Microbiologia generale), nelle Discipline del settore biomedico (BIO/09 – Fisiologia; BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica; BIO/14 – Farmacologia; BIO/16 - Anatomia umana; MED/01 - Statistica medica; MED/02 - Storia della medicina; MED/04 - Patologia generale; MED/05 - Patologia clinica; MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica; MED/42 - Igiene generale e applicata; SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica), nelle Discipline del settore nutrizionistico e delle altre applicazioni (AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari; BIO/13 - Biologia applicata; CHIM/10 - Chimica degli alimenti; CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni; IUS/07 - Diritto del lavoro; IUS/10 - Diritto amministrativo; IUS/14 - Diritto dell'unione europea; MED/13 – Endocrinologia; MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate; SECS-P/06 - Economia applicata; SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese).

Sarebbe assurdo ritenere che il laureato in tale classe di laurea, che può dedicarsi anche alla diffusione e divulgazione scientifica delle relative conoscenze non abbia le competenze per svolgere un modestissimo corso di dodici ore “sui seguenti argomenti: - accenni sulle principali norme in materia di alimenti; - tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti; - analisi del rischio: il rischio alimentare, le proprietà dei microrganismi, meccanismi di contaminazione biologica degli alimenti, microrganismi patogeni; - comportamenti del personale: igiene della persona, procedure specifiche; - igiene del processo: diagrammi di flusso (ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, conservazione a freddo e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.); - igiene ambientale: monitoraggio e lotta agli infestanti, smaltimento rifiuti, sanificazione, ecc.; - procedure di autocontrollo: nomina del

responsabile, analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo, analisi specifica delle problematiche proprie delle varie aziende alimentari, analisi delle strutture edilizie ed attrezzature; - procedure di gestione del sistema: mediante la procedura di verifica delle non conformità, delle emergenze, nonché la procedura di revisione del sistema stesso” ovvero su “-igiene personale;

- igiene delle strutture e delle attrezzature;

- accenni alle specifiche norme di settore;

- buone prassi di lavorazione relativamente alle specifiche mansioni”.

Si tratta della trattazione di base (assai elementare) di temi rientranti pacificamente tra le materie oggetto del corso di laurea.

Il biologo, come da DM n. 362 del 22 luglio 93 e in forza dell'art. 31 del DPR 328 del 5 giugno 2001, può svolgere in piena autonomia quanto richiesto dal decreto oggetto del ricorso (a tal fine si depositano: piano di studi della facoltà di biologia, medicina e veterinaria nonché i bandi dei concorsi delle principali specializzazioni per biologi: sul punto si tornerà sub a.3).

a.3) In ordine alla stessa possibilità di accedere a Scuole di specializzazione di area sanitaria ex D.M. 16-9-2016 n. 716 (ad accesso riservato ai «non medici»).

La laurea in scienze biologiche non soltanto prepara alla professione di biologo, microbiologo e alle professioni assimilate ma consente di accedere ad un corso di Laurea Magistrale in biologia applicata alle **scienze della nutrizione**, in biologia applicata alla ricerca biomedica, biologia applicata alla biomedicina, biologia applicata della salute e della nutrizione, biologia cellulare e molecolare, **biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione**, biologia sanitaria, biologia sperimentale e applicata,

biological sciences, biotecnologia ambientale e diversità biologica, biotecnologia applicata alla ricerca biomedica, ecc....

Molte di tali corsi specialistici sono tenuti e organizzati **in collaborazione con la scuola di Medicina e di Medicina Veterinaria** e danno, inoltre, accesso **ai corsi di Dottorato di Ricerca e ad Scuole di Specializzazione riconosciute dal Ministero della Salute.**

È dunque evidente che per la trattazione dei modestissimi temi del micro corso di n. 12 (rivolto a soggetti, spesso poco scolarizzati e privi di altri titoli di studio, a cui devono essere impartite **nozioni di base** di igiene per lo svolgimento dell'attività di barista, cuoco, pasticciere o macellaio) il biologo non ha nessuna competenza in meno dei laureati in medicina o in veterinaria, né dei **medici specialisti in igiene e medicina preventiva e dei medico veterinari specialisti in ispezione degli alimenti di origine animale.**

Anche i laureati in scienze biologiche conseguono specializzazioni in area sanitaria, al pari dei laureati in medicina e veterinaria!

Come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1-8-2005 (Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria) e dal D.M. 4-2-2015 (Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria), i laureati specialisti in Biologia e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree di Scienze biologiche possono accedere alle specializzazioni nella classe in **MEDICINA DIAGNOSTICA E DI LABORATORIO** ed in particolare in quelle di Biochimica Clinica, **Microbiologia e Virologia**, Patologia Clinica, Genetica medica, nella Classe dei **SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI BIOMEDICI** a quelle di Genetica medica, **Scienza dell'alimentazione**, Farmacologia medica, nella Classe della **SANITÀ PUBBLICA** in quella di Statistica sanitaria e Biometria.

Ed infatti, il D.M. 16-9-2016 n. 716 ha individuato **le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria**, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al medesimo decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio **diverso** dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola.

Tra queste scuole vi sono specializzazioni (si ripete, di area sanitaria!) conseguite e conseguibili dai biologi che consentono agli stessi di conseguire l'acquisizione delle medesime conoscenze di livello avanzato dei **medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e dei medici veterinari specialisti in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale**.

Sono infatti "Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto" quelle "classi delle specializzazioni di area servizi clinici" tra cui "Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio" (che comprende le seguenti tipologie: Microbiologia e Virologia (accesso per laureati magistrali in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti); Patologia clinica e Biochimica clinica (accesso per laureati magistrali in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), in Chimica (Classe LM54), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe LM13) nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

La Classe dei Servizi clinici specialistici Biomedici comprende le seguenti tipologie: Genetica medica (accesso per laureati magistrali in Biologia

(Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Farmacologia e Tossicologia clinica (accesso per laureati magistrali in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), Medicina Veterinaria (Classe LM42), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe LM13), in Chimica (Classe LM54), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Scienza dell'alimentazione (accesso per laureati magistrali in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe LM13), in Chimica (Classe LM54), Medicina Veterinaria (Classe LM42), Scienza della Nutrizione Umana (Classe LM61), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

La Classe della Sanità pubblica comprende le seguenti tipologie:

Statistica sanitaria e Biometria (accesso per laureati magistrali in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), Medicina Veterinaria (Classe LM42), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe LM13), in Chimica (Classe LM54), in Scienze statistiche (Classe LM82), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Ritenere un biologo (peraltro specializzato in tali discipline) in possesso di conoscenze inferiori a quelle possedute da medici e veterinari ai fini del corso OSA è semplicemente abnorme e assurdo.

In tale decreto (D.M. 16-9-2016 n. 716, che integralmente si richiama) si specifica che in tale contesto i biologi devono essere in grado di allestire piani di allerta di sicurezza, piani di autocontrollo secondo il sistema HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point, protocolli secondo il sistema NACCP -Nutrient, hazard Analysis and Critical Control Point come definiti dalle normative vigenti.

Ed infatti, a titolo meramente semplificativo (ma si depositeranno i piani di studi anche di altre specializzazioni) *“Lo specialista in Microbiologia e Virologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della batteriologia, virologia, micologia e parassitologia medica; deve aver acquisito specifiche competenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e genetica dei microrganismi, nonché sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, sulle interazioni microrganismo-ospite, sul meccanismo d'azione delle principali classi di farmaci antimicrobici e sulle applicazioni biotecnologiche dei microrganismi; deve aver raggiunto la capacità professionale per valutare gli aspetti diagnostico-clinici delle analisi batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche applicate alla patologia umana.”.*

“Per la tipologia Microbiologia e Virologia (articolata in quattro anni di corso), gli obiettivi formativi sono:

obiettivi formativi di base: acquisizione di approfondite conoscenze delle basi biochimiche e molecolari delle funzioni biologiche dei microrganismi e degli strumenti per la valutazione di tali funzioni;

obiettivi formativi della tipologia della scuola: acquisizione di

approfondite conoscenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e genetica dei microorganismi e sulle basi cellulari e molecolari delle interazioni che essi stabiliscono tra loro o con cellule dell'ospite, rappresentando tali interazioni modelli semplici per lo studio e la comprensione di processi biologici fondamentali.

L'acquisizione delle metodologie essenziali per la valutazione della distribuzione dei microrganismi in natura e del ruolo da essi sostenuto nell'ambiente, anche alla luce di una loro utilizzazione in studi di mutagenesi ambientale; l'apprendimento dei meccanismi che sono alla base dell'impiego dei microrganismi come strumenti biotecnologici; l'acquisizione di approfondite conoscenze sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, sulle interazioni microrganismo-ospite e sulla resistenza innata ed acquisita dell'ospite verso le infezioni; l'apprendimento, finalizzato all'assistenza, di tutte le metodologie, colturali e molecolari, e delle procedure strumentali, incluse quelle automatizzate, per la diagnosi delle infezioni da batteri, virus, miceti e parassiti patogeni per l'uomo e per gli animali, metodologie e procedure basate sulla determinazione diretta della presenza dell'agente infettivo o di suoi costituenti (antigeni e acidi nucleici) e l'apprendimento di competenze per la diagnosi indiretta di infezioni tramite analisi della risposta immunitaria dell'ospite nei confronti dell'agente infettivo; l'acquisizione di competenze nell'uso di metodologie diagnostiche in microbiologia ambientale ed alimentare; l'apprendimento di principi di diagnostica di infezioni provocate da agenti geneticamente modificati o utilizzati ai fini di guerra biologica; l'acquisizione di conoscenze avanzate sul meccanismo d'azione delle principali classi di farmaci antibatterici, antivirali, antifungini ed antiparassitari e sulle basi molecolari e cellulari della resistenza ad essi da parte degli agenti infettivi; la comprensione dei criteri per la

sorveglianza delle resistenze chemio-antibiotiche, in particolare in ambiente ospedaliero; l'apprendimento dei principali parametri ematochimici dell'uomo in condizioni fisiologiche e le loro modificazioni in corso di infezione e di trattamento chemio-antibiotico, finalizzando tali conoscenze all'ottimizzazione dei regimi terapeutici; l'acquisizione della capacità di individuare i criteri diagnostici più idonei e di adottare le strategie più efficaci per una razionale utilizzazione delle risorse disponibili; l'acquisizione di competenze riguardanti l'organizzazione e la legislazione relativa alla gestione del Laboratorio di Microbiologia e Virologia, con particolare riferimento alla gestione del «sistema qualità», alla sicurezza in laboratorio e allo smaltimento di rifiuti tossici o contagiosi.

Sono obiettivi affini o integrativi: acquisizione di competenze per l'utilizzazione e lo sviluppo della strumentazione del Laboratorio di Microbiologia e Virologia; il conseguimento di conoscenze teoriche e pratiche per validare nuovi test diagnostici e per sintetizzare molecole utilizzabili per il riconoscimento di batteri, virus, miceti e parassiti patogeni o loro costituenti; l'acquisizione di una preparazione adeguata ad assicurare un monitoraggio microbiologico ambientale, con particolare riferimento alle sale operatorie, alle unità di terapia intensiva, alle unità di degenza per pazienti trapiantati, oncologici o, comunque, immunodepressi.

L'acquisizione di conoscenze finalizzate alla diagnosi differenziale, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie da infezione (batteriche, micotiche, virali e parassitarie) ed il raggiungimento della capacità professionale a partecipare alla programmazione, sperimentazione ed interpretazione dei risultati di studi clinici”.

Quanto a “Scienza dell'alimentazione” il D.M. 16-9-2016 n. 716 prevede

che "Lo specialista in Scienza dell'alimentazione deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dell'alimentazione e nutrizione, composizione e proprietà strutturali e «funzionali» degli alimenti, metodi di analisi dei principali componenti alimentari, valutazione della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti, identificazione delle malattie trasmesse con gli alimenti e conoscenza della legislazione relativa. Deve conoscere la definizione dei bisogni in energia e nutrienti per il singolo individuo, per la popolazione e per gruppi vulnerabili, il ruolo dell'alimentazione bilanciata, equilibrata e ottimale, valutando lo stato di nutrizione e dei fabbisogni per il singolo individuo sano e per la popolazione nelle varie fasce di età; effettuare indagini sui consumi alimentari dell'individuo e della popolazione; conoscere l'organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva, le procedure di valutazione e collaudo dei processi produttivi alimentari relativamente agli aspetti biologici (certificazione di qualità) e controllo dei punti critici, nonché l'organizzazione dei servizi riguardanti l'alimentazione, la nutrizione umana e la sicurezza alimentare delle collettività e della popolazione; seguendo i protocolli di qualità relativi alle attività di controllo, gestione e coordinamento nell'ambito della filiera agro-alimentare, allo scopo di garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti, avendo una specifica conoscenza della componente nutrizionale e nutraceutica degli alimenti. Di particolare importanza è l'attività svolta dallo specialista in Scienza dell'alimentazione nella: sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori; sorveglianza e prevenzione e promozione di stili di vita sani e di programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; salute animale e igiene urbana veterinaria. Sono ambiti di competenza per lo specialista in Scienza dell'alimentazione: la sicurezza

alimentare delle collettività e della popolazione; il controllo di merci alimentari; la valutazione della composizione ed i metodi di analisi dei principali componenti degli alimenti e delle acque, l'analisi sensoriale degli alimenti, la valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni indotte dai processi tecnologici e biotecnologici; la qualità chimica, fisica degli alimenti; le procedure e il sistema di certificazione per le produzioni biologiche; l'analisi della biodisponibilità dei nutrienti e delle interazioni tra nutrienti e farmaci; conoscenza del diritto alimentare; conoscenze sulle procedure e sistemi di certificazione degli alimenti dietetici, degli alimenti funzionali e dei prodotti nutraceutici; conoscenze avanzate e di impatto applicativo in ambito nutrizionale, in campo analitico ed economico.

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve aver acquisito conoscenze di fisiopatologia, semeiotica funzionale e strumentale e monitoraggio terapeutico nel campo delle malattie di tipo internistico, neurologico e psichiatrico, pediatrico, ostetrico-ginecologico e medico specialistico indispensabili alla formazione propedeutica degli specialisti della classe per gli obiettivi diagnostici e terapeutici delle condizioni patologiche di interesse delle singole tipologie di specializzazione, attraverso l'utilizzazione di insegnamenti afferenti ai pertinenti settori scientifico-disciplinari”.

“Per la Tipologia Scienza dell'alimentazione (articolata in quattro anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti: obiettivi formativi di base: l'acquisizione di conoscenze di livello avanzato nella metodologia statistica, nell'epidemiologia, nella psicologia, nella sociologia, nell'economia, nella biochimica e nella fisiologia in funzione di una specifica applicazione ai problemi dell'alimentazione e nutrizione umana;

la conoscenza dei processi tecnologici di base nei principali settori agroalimentari e la loro influenza sulla qualità nutrizionale dei prodotti, i principi biologici applicabili alle biotecnologie. La conoscenza della composizione degli alimenti e della funzione di nutrienti, non nutrienti ed antinutrienti e delle loro reciproche interazioni; i livelli di sicurezza degli alimenti sottoposti a trasformazione, nonché i livelli tossicologici, le dosi giornaliere accettabili ed il rischio valutabile nell'assunzione di sostanze contenute o veicolate dall'alimentazione; lo studio dell'interazione dei nutrienti con i farmaci e gli effetti di questi ultimi sull'equilibrio fame-sazietà; lo studio dell'organismo come complesso omeostatico influenzato anche dallo stato di nutrizione; l'interazione tra nutrienti e genoma;

obiettivi formativi della tipologia della Scuola: l'acquisizione di conoscenze su:

- proprietà strutturali dei nutrienti, sulla composizione degli alimenti, sulle eventuali modificazioni che possono intervenire durante i processi tecnologici e sulla valutazione della qualità igienica degli alimenti;*
- metodologie di identificazione delle malattie trasmesse con gli alimenti e lo studio della legislazione per la loro prevenzione e controllo;*
- bisogni dell'uomo e della popolazione in energia e nutrienti;*
- problematiche relative alle politiche alimentari nazionali ed internazionali;*
- tecniche di rilevamento dei consumi alimentari e delle strategie di sorveglianza nutrizionale su popolazioni in particolari condizioni fisiologiche, quali gravidanza, allattamento, crescita, senescenza ed attività sportiva;*
- tecniche della comunicazione di massa in materia di alimentazione e nutrizione e la definizione di obiettivi e programmi di educazione alimentare;*

- interazioni nutrienti-geni;
- meccanismi biochimici e fisiologici della digestione e dell'assorbimento, la biodisponibilità dei micro e macronutrienti, i processi metabolici a carico dei nutrienti;
- impatto delle produzioni alimentari sull'ambiente;
- organizzazione dei servizi di ristorazione collettiva e dei servizi di medicina preventiva, compreso il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione”.

A tal punto che il percorso formativo previsto per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Scienza dell'alimentazione prevede: “almeno 150 valutazioni/anno dello stato nutrizionale in soggetti sani mediante: rilevamento delle abitudini alimentari e valutazione dell'assunzione energetica e dei nutrienti (anamnesi alimentare, diari, questionari di frequenza di consumo, etc.); identificazione dei livelli raccomandati in energia e nutrienti per la popolazione e per il singolo soggetto sano, sulla base del profilo metabolico-nutrizionale, genetico e fenotipo e valutazione della composizione corporea; preparazione di 150 schemi dietetici/anno; esecuzione di almeno 150 valutazioni ed interpretazioni di polimorfismi genetici coinvolti nello stato nutrizionale. Lo specializzando deve inoltre aver effettuato: almeno n. 100/anno analisi degli Indici di qualità nutrizionale degli alimenti (anche sulla base delle etichette nutrizionali) e dei piani dietetici per il sano e per le collettività; preparazione di n. 2 protocollo/anno di studio di epidemiologia della nutrizione; n. 3 (n. 1/anno) esecuzioni di protocolli di sicurezza alimentare e nutrizionale; Esecuzione di n. 30/anno analisi chimica centesimale di nutrienti comprendente lipidi, protidi, fibre, vitamine A, B1, B2, PP, calcio, ferro su 15 campioni alimentari, (B); esecuzione di n. 60/anno esami antropometrici su individui sani in età evolutiva e valutazione con

opportune tabelle del livello di accrescimento; esecuzione di n. 20/anno analisi chimiche che prevedano l'utilizzazione di HPLC e gascromatografo su n. 20/anno campioni di alimenti; interpretazione ed esecuzione di n. 20/anno determinazioni della capacità antiossidante totale (metodica ORAC) su plasma e n. 20/anno alimenti; interpretazione ed esecuzione di n. 100/anno Test immunoenzimatico (ELISA); avere allestito almeno un piano di allerta di sicurezza, n. 2 piani di autocontrollo secondo il sistema HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point, e n. 1 protocollo secondo un sistema NACCP -Nutrient, hazard Analysis and Critical Control Point come definiti dalle normative vigenti; avere allestito almeno n. 1 protocollo per la tracciabilità di sementi e mangimi destinati ad animali per consumo umano; aver gestito una banca dati di carattere nutrizionale su sistema informatico.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che comprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico; in questo ambito potranno essere previste partecipazioni a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione”.

Appare persino inutile indugiare sul punto al fine di dimostrare che ai fini che ci occupano un biologo (o un biologo specializzato in tali scuole) non ha nessuna competenza in meno rispetto al medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva e al medico veterinario specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine.

b) In ordine all'irragionevole indeterminatezza del decreto.

Last but not least, va ulteriormente dedotto, ad ulteriore comprova della fondatezza dei superiori motivi di ricorso, che un evidente profilo di illegittimità e di illogicità del provvedimento impugnato (in parte qua) deriva dall'assoluta genericità e indeterminatezza della quota di lezioni e delle materie/argomenti riservata a medici e veterinari (segno evidente che **non sussiste una competenza specialistica ed esclusiva dei medici e veterinari nella trattazione di alcuni degli argomenti previsti nel suddetto corso**).

Non si comprende quali sarebbero “gli argomenti di relativa competenza”, né tantomeno si comprende quale sarebbe la proporzione o il rapporto tra le ore che necessariamente dovrebbero essere tenute da medici e veterinari e quale il monte ore di lezioni che, invece, può essere offerto da tutti gli altri formatori.

Non si comprende:

- quante ore (nell'ambito delle dodici ore) dovrebbero essere tenute necessariamente dal medico e quante dal medico veterinario;
- quali sarebbero “gli argomenti di competenza” del medico, quali del medico veterinario e quali invece del formatore “generalista” in possesso dei titoli elencati al primo comma del capitolo 7.

Di contro, per elementari esigenze di buon andamento e di imparzialità, appare evidente come dovrebbe essere lo stesso decreto a specificare “argomenti” e “monte ore” di formazione “riservata”, non potendo essere lasciata una simile scelta alla “libera interpretazione” e valutazione dei soggetti preposti alla erogazione della formazione (che ai sensi del capitolo 2 del medesimo decreto possono essere: a) Enti di formazione professionale accreditati e riconosciuti dalla regione; b) Associazioni di

categoria e/o professionali; c) Società o studi professionali).

Ed infatti, tenuto conto che il contenuto dei corsi, gli obiettivi formativi e il programma dei corsi viene stabilito dall'Assessorato Regionale della Sanità (e non è rimandato alla libera iniziativa dei singoli enti e soggetti "accreditati" alla formazione) era altrettanto necessario che le materie di competenza dei vari formatori fossero parimenti predeterminate.

Ed infatti, se solo si consideri che ai fini della procedura di iscrizione registro regionale per la formazione degli alimentaristi i soggetti che intendono erogare l'attività formativa devono indicare (ai sensi del capitolo 8 dell'allegato al decreto impugnato) "*l'elenco del personale docente con relativa qualificazione, l'elenco del personale eventualmente impegnato come tutor, il programma, con obiettivi e sviluppo dei contenuti e relative ore dedicate; la durata del corso; i metodi e strumenti didattici*" la indicazione specifica del monte ore della formazione "riservata" e degli "argomenti di competenza" del medico e del medico veterinario non poteva che essere specifica (e non generica).

Se specificata, peraltro, si sarebbe compreso vieppiù che gli "argomenti di competenza" del medico e del medico veterinario sono pacificamente "di competenza" dei biologi.

c) In ordine alla mancata previsioni di ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi con i medici delle ASP.

Il decreto impugnato, oltre ad esautorare i biologi dal loro settore lavorativo (dall'ambito già ristretto), determina potenziali (per la verità concretissime!) situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con i medici delle ASP, che non vengono disciplinate dal decreto.

Ed infatti, mentre **irragionevolmente** "riserva" una quota dell'attività formativa al "medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva" e al

“medico veterinario specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” non si preoccupa di disciplinare i rapporti tra i soggetti che intendono erogare l’attività formativa e l’ASP, con l’evidente rischio che “controllori” e “controllati” coincidano in maniera del tutto illogica.

La mancanza di sufficienti soggetti specializzati e liberi professionisti imporrà di ricorrere, per lo svolgimento di tali attività, a medici strutturati e dipendenti dell’ASP (che, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, possono svolgere tali attività formative).

Infatti i medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e i medici veterinari specialisti in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale sono gli stessi che sono assunti dalle ASP e che svolgono tali attività per conto del SSR (nella pratica non ci sono liberi professionisti con tale specializzazione che svolgono la libera professione, atteso che si tratta di specializzazioni tipiche della sanità pubblica).

Orbene, sia i soggetti che intendono erogare l’attività formativa che i “corsisti” (alimentaristi) sono sottoposti all’attività di controllo e vigilanza dell’ASP.

Il rischio di inquinamento tra attività dei controllori” e quella dei “controllati” è altissima (con il rischio di abusi e di corsi e corsisti “privilegiati” che un giorno dovranno essere controllati proprio dai loro ex docenti).

Trattandosi di corsi a pagamento, vi è il rischio concreto di speculazioni e conflitti di interessi, con la conseguenza che non soltanto è irragionevole riservare una quota dell’attività formativa a tali soggetti ma è altrettanto illogico non prevedere ipotesi di incompatibilità con i dipendenti delle ASP, dell’Amministrazione regionale e in generale della sanità pubblica.

Sarebbe come consentire agli esaminatori del corso di guida di svolgere

corsi per il conseguimento della patente!

Tanto va detto, *ad abundantiam*, solo per stigmatizzare l'assurdità della situazione determinata dal decreto impugnato e della previsione di quote di formazione "riservata" a soggetti che hanno la stessa competenza ad erogare formazione dei biologi.

Istanza di sospensione e/o di adozione di misure cautelari atipiche.

Dalle superiori considerazioni è evidente che il ricorso sia assistito dal prescritto *fumus boni iuris*.

Grave ed irreparabile risulta il danno che deriverebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, i cui effetti sarebbero del tutto irreparabili, tenuto conto dei tempi per la decisione del ricorso nel merito e dei beni giuridici compromessi.

Ed infatti, la previsione del decreto comporta un pregiudizio gravissimo all'intera categoria, che sostanzialmente è esclusa dal mercato o almeno da una fetta rilevante dello stesso.

Se, infatti, i biologi dovranno chiedere l'ausilio di medici e veterinari per lo svolgimento di una quota parte del corso (e dovranno pagarli per tale attività formativa) l'organizzazione dei corsi diventerà sostanzialmente non conveniente e diseconomica.

Si consideri che già si tratta di una delle poche attività che possono svolgere i biologi (e che in tal modo viene ulteriormente erosa e mortificata).

Nell'attuale situazione di recessione economica il settore è già profondamente in crisi, e al danno derivante dalla drammatica situazione del mercato si aggiunge l'ingiusta limitazione dell'autonomia professionale degli iscritti all'Ordine ricorrente, che attualmente sono costretti a rifiutare gli incarichi, restando in una penosa situazione di disoccupazione.

Specialmente per i giovani (molti dei quali peraltro specializzati proprio

nelle scuole di area sanitaria) la situazione determinata diventa particolarmente penosa, mortificante e limitativa delle giuste prospettive di sviluppo professionale.

Si chiede, pertanto, in subordine rispetto alla richiesta sospensione dell'esecutività, l'adozione di una misura cautelare atipica, tenuto conto che al danno prospettato è possibile ovviare anche ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato sotto i profili sopra evidenziati, alla luce di quanto dedotto nel ricorso medesimo.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di una misura cautelare atipica, annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Palermo, 7 maggio 2018

IMMORDINO GIOVANNI

Firmato digitalmente da IMMORDINO
GIOVANNI
Data: 2018.05.07 09:45:09 +02'00'